

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 20.30 in S.S. Adriatica n.92 Pesaro presso sede Comando Vigili del Fuoco. Si tiene l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Provinciale anvf-C.N. Sezione di Pesaro per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno

1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (art.101,co.29)

Sono presenti i signori Soci: vedi registro presenze(allegato A)

Su designazione unanime dei presenti vengono eletti quale Presidente dell'Assemblea il Presidente Provinciale Ugo Schiattura e quale segretario il soci Raffaelli Luigino.

Prende la parola il presidente Ugo Schiattura il quale constata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale, come da statuto in vigore, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G.

Inoltre il Presidente dell'Assemblea fa presente ai Soci intervenuti che occorre variare lo statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (codice terzo settore) e permettere di rientrare nell'ambito degli Enti del Terzo Settore.

Dopo una dettagliata relazione sulla proposta di adeguamento dello statuto viene aperto il dibattito all'interno del quale sono intervenuti: BRACCOLI DOMENICO, GUERRA ABBADE

TONI MARCO, FRASCALI ENZO, PACINI FRANCO, FILIPPETTI FERDINANDO,

CAUZZI LINO, CORRADI VITTORIO, NATIOLI VITTORIO

Assemblea, dopo una ampia ed approfondita discussione e ricevuti dal relatore tutti i chiarimenti necessari alle proposte di modifica ed integrazione, prende atto che nessuna ulteriore proposta è stata avanzata, delibera all'unanimità le proposte presentate dall'Assemblea stessa, nonché di adottare il nuovo testo di statuto sociale letto dal Presidente ai presenti e che si allega al presente verbale.

Prima di sciogliersi l'Assemblea da mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione

Non essendoci altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 23.00

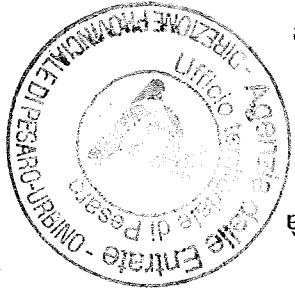
Il Segretario

Raffaelli Luigino

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Schiattura Ugo

Il Presidente



Ufficio Territoriale di Pesaro
Atto Registrato il 9 LUG 2019 n. 1231 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO
PER TRASCRIZIONE
ESSENTE
IL FUNZIONARIO
PATRIZIA ASQUINI

~~672/80/42~~

REGISTRO PRESENZE DEI SOCI

BROCCOLI	DA ME MCO
LANCI	SECONDO
PERFETTI	CARLO
CATALANO	GIUSEPPE
CRUSCOLI	UMBERTO
REEF	ORNELLO
BONAZZOLI	AURELIO
BINDA	LANFRANCO
FREDDI	STEFANO
VAGINI	FMAURO
GIOMBI	LUIGI
FRASCALI	ENZO
OLIVIERI	LEONARDO
BALDINI	ARCANGELO
VERZOLI	GIORGIO
FILIPPUCCHI	GRASIANO
ROCCHI	GIANCARLO
BALFESTIERI	LEONARDO
BARTOLINI	VALENTINO
CASAVECCHIA	MAURIZIO
SARAGA	PIERPAOLO
CIVERRA	MAURIZIO
PROCCO	IMPRELLO
CAPOVINA	LUIGI
RIDOLFI	GIUSEPPE
BARTOLI	ANTONIO
TOHI	MARIO
FILIPPELLI	FERRUCIO
ROSSI	ROBERTO
GOVARI	WALTER
EUSFPI	MARCO
PUCI	LANZANO
BRACCAGLIA	WALTER
AGUIZZI	ANDRASSO
CHICCOLI	GABRIELE
MARINI	MAURIZIO
TIOMANI	ROBERTO
BARTOLUCCI	MAURIZIO
ANDRUCCIONI	MAURIZIO
MAFFRI	MAURIZIO
DE TADDEA	ALDO
RIDOLFI	GIANCARLO

Volpelli	L/a colto	1/2 C.
G. ALFANI	LINO	G. ALFANI
UGOLINI	HARRIS	U. ALFANI
RAFFAELI	LUCINO	U. ALFANI
SCHIRATTA	UGO	U. ALFANI
MATTIOLI	VALTER	U. ALFANI
EVANA	ARMANDO	U. ALFANI
RIBOLFI	ROBERTO	U. ALFANI
PERDOLI	FEDERICO	U. ALFANI
PEZZI	SILVIO	U. ALFANI
TORINI	RENZO	U. ALFANI



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Roma
"Firmissima est inter pares amicitia"



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE

STATUTO SEZIONE DI PESARO-URBINO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Pesaro-Urbino ODV- ETS" di seguito detta "associazione".
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal seguente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/17 e s. m. i., dei suoi decreti attuativi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico
L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Istituzione preposta e in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, che sarà istituito ai sensi del D. Lgs. 117/17 e s. m. i.

L'Associazione nasce per concorrere a perseguire il bene comune in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.
L'Associazione ha sede nel Comune di Pesaro. Il Consiglio Direttivo Provinciale può deliberare il trasferimento dei confini comunali.

L'Associazione trae ispirazione, per quanto attiene la specificità delle attività che si propone di attuare, dallo Statuto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e, per quanto riguarda le modalità di attuazione delle attività statutarie, dal Regolamento Provinciale dell'Associazione suddetta, i cui principi sociali e morali sono universalmente condivisi e accettati dai soci.

ARTICOLO 2

Assenza del fine di lucro

1. L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art.8 del D. Lgs 117/17 e s. m. i.

2. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominato, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, Associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 3

FINALITA'

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con i seguenti scopi: divulgare la cultura della sicurezza, della prevenzione e della Protezione Civile per la riduzione dei rischi nelle attività esercitate e negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto

protezione, il mutuo soccorso, la salvaguardia della vita, dei beni e dell'ambiente;

svolge attività sociale di beneficenza e di sostegno in favore dei cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'estero ovvero di supporto al personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo le convenzioni e comunque, attraverso le attività benefiche, a favore delle persone svantaggiate;

creare e mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci, fra i Vigili del Fuoco in servizio e quelli in quiescenza, salvaguardare le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la memoria storica di quanti sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;

svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 18 giugno 1939. n° 1089, in particolare della documentazione storica, delle attrezzature e degli automezzi storici del Corpo V.V.F. con la creazione e il mantenimento di musei territoriali;

promuovere e valorizzare la tutela e della natura e dell'ambiente, i comportamenti corretti per la riduzione del rischio individuale e collettivo con attività informativa nelle scuole in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o qualora lo stesso ne richieda l'attuazione diretta.

ARTICOLO 4

Attività di interesse generale e attività diverse

1. L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività in via generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/17 e s. m. i, svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dei propri volontari associati:

Let. d) nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;

lett. l) associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del seguente articolo;

lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 marzo 1992, n. 225 e successive modificazioni.

2. Le attività di cui sopra verranno realizzate, nello specifico, attraverso le seguenti azioni di dettaglio:

- Attuare ogni possibile forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva e di formazione a favore soprattutto dei bambini e delle persone svantaggiate, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie;

- Svolgere, in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno a favore delle persone che si trovano in stato di necessità nonché attività di informazione in materia di sicurezza e di protezione civile in favore di cittadini, Enti Pubblici, Associazioni;

- Svolgere attraverso i soci, attività di volontariato, nonché di vigilanza, informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza, difesa civile e protezione civile in favore di cittadini;

- Enti Pubblici, privati, Associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psico fisiche, economiche, sociali o familiari;
- Collaborare, anche mediante convenzioni, con i Comandi Provinciale del VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti Pubblici e privati.

Inoltre in occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni, delle Associazioni di Volontariato e d'Arma, e di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la presenza dello Stando della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentata secondo il cerimoniale predisposto per l'occasione .

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei Soci.

L'Associazione e nessuno dei suoi appartenenti, può svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

3. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 , secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 117/17 es. m. i , a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs 117/17 e s. m. i. e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Gli associati dell'Associazione sono le persone fisiche che sottoscrivono il presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo Provinciale, che delibera in merito alla prima seduta utile.

2. L'Ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo Provinciale.

3. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo Provinciale deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

1. I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Effettivi
- d) Sostenitori

ARTICOLO 6

ATTRIBUZIONE QUALIFICHE SOCI

a) La qualifica di Socio **d'Onore**, viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Le proposte possono essere presentate anche dal Consiglio Direttivo,

anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valor

b) civile ed alle persone parimenti decorate o insigniti di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeranza;

c) Sono Soci **Benemeriti**, i Soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo e all'affermazione della stessa. I Soci benemeriti possono essere proposti dal Consiglio Direttivo alla Presidenza Nazionale, sempre che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale;

d) Sono Soci effettivi:

1) Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti previsti dal presente Statuto;

2) Gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

3) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo. Ai Soci di cui al numero tre si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definite nel Regolamento;

4) Sono Soci **Sostenitori** coloro, che in possesso dei requisiti previsti dalle norme statutarie, fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste dal Regolamento. Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- I famigliari degli iscritti alle precedenti qualifiche;
- I famigliari dei colleghi deceduti;
- Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del

Corpo Nazionale VV.F.

- I cittadini che ne fanno richiesta e partecipano ai corsi di formazione specifici.

Per gli usi amministrativi interni dell'Associazione i Soci vengono iscritti in apposito albo Provinciale secondo le categorie di appartenenza sopra indicate. L'iscrizione all'associazione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale.

Non possono far parte dell'Associazione coloro Oche:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione;

I Soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo Morale ed Istituzionale dell'Associazione, di osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono collaborare nelle varie attività associative senza nulla pretendere per le loro prestazioni. Alle operazioni di voto, nelle Sedi e con le modalità previste, dal presente Statuto e dal Regolamento partecipano tutti i Soci i quali sono tutti eleggibili alle cariche sociali. Il Socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non aver o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo nazionale generale degli iscritti e dagli elenchi della Sezione Provinciale.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica) ;

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea de Soci, la quale decide in via definitiva.

ARTICOLO 7

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno il diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto; hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri contabili, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo Provinciale.

2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea, a rispettare le delibere degli organi sociali, a partecipare all'assemblea e a contribuire al buon funzionamento dell'Associazione tramite il proprio apporto, anche prestando il lavoro gratuito preventivamente concordato. Sono tenuti altresì a non arrecare danni morali e materiali all'Associazione.

ARTICOLO 8

VOLONTARI ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal

beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 117/17 al volontario possono essere eventualmente rimborsate le spese sostenute anche a fronte di autocertificazione, resa ai sensi dell'Articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliere e 150 euro mensili, e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

ARTICOLO 9 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo Provinciale;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/17 e s. m. i.
- Possono essere inoltre nominati:
 - Il Collegio dei Garanti;

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea straordinaria ha competenza sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, sulle modifiche statutarie e sulla eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

5. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate al Consiglio Provinciale da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci sempre che siano conformi allo Statuto Nazionale. Fatto salvo quanto previsto per lo scioglimento le delibere sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei Soci presenti o con delega scritta in prima convocazione ed indipendentemente del numero dei Soci con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. 7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando

'Associazione abbia un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati quando superi tale numero di associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione

8. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, sempre che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

9. L'Associazione ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori, nel caso non sia nominato l'organo di controllo quando previsto per legge;
- nominare i componenti dell'Organo di Controllo quando previsto dalla legge;

- nominare i componenti del Collegio dei Provisori;

- approva il Bilancio;

- delibera le responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sui ricorsi eventuali presentati dagli associati esclusi;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10. Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1. Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero variabile di membri, deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di 9. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta che ne si ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione va inviata, anche tramite e-mail con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

5. Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere

decaduto o dimissionario si provvede designando il primi dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

6. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:

- Elegge al suo interno, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e tesoriere,

- Amministra l'Associazione e fissa le norme per il suo

funzionamento;

- Predisporre il bilancio e lo sottopone all'approvazione

dell'Assemblea;

- Realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando

l'attività e autorizzandone la spesa;

- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- Decide su l'avvio o l'interruzione dei contratti di lavoro con il

personale;

- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera

le esclusioni degli associati;

- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel

Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

CONFLITTO DI INTERESSI

1. Contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda

dell'Associazione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

2. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo Provinciale con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e ove esistenti dagli organi di controllo. In ogni caso sono fatti salvi i diritti

acquisiti in buona fede da terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della decisione.

ARTICOLO 13

COMPORTAMENTO ETICO

Nell'ambito delle attività statutarie i Soci si atterranno, da un punto di vista comportamentale ed etico, al Regolamento Provinciale appositamente redatto, specie per quanto riguarda le modalità e il cerimoniale di partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzate dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco o in sua rappresentanza.

ARTICOLO 14

'RESPONSABILITA'

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono in proprio nei confronti dell'Ente, dei crediti sociali, dei creditori, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 in quanto compatibili.

ARTICOLO 15

PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Provinciale, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti, il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale può destituirlo dalla carica a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, salvo delega ad altro componente da esso individuato, almeno una volta all'Anno, e del Consiglio Direttivo Provinciale, almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo Provinciale nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo Provinciale più anziano di età.

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'assemblea può nominare il Collegio dei Revisori nel caso non sia nominato l'Organo di controllo, quando previsto per Legge. E' costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti alla Associazione. Esso resta in carica quattro anni e deve controllare la gestione patrimoniale e la contabilità dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dovrà almeno una volta ogni sei mesi effettuare un controllo di cassa e dei conti, redigendo per ogni controllo, verbale su apposito libro e dovrà

controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e stendere una relazione al bilancio annuale da presentare con questo all'Assemblea Generale.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, su decisione dell'Assemblea, e in ogni caso,

obbligatoriamente quando siano superati per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

a) totale dell'attivo patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00

euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non

vengono superati.

3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

5. L'Organo di controllo vigile sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D. Lgs 117/17 ed attesa che il bilancio sociale, se obbligatoriamente stilato, sia stato redatto in conformità alle linee

guida del Codice del Terzi Settore e s. m. i. il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ARTICOLO 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia statutaria, Regolamentare e di giurisprudenza interna. Esso ha il compito di:

- Interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri agli Organismi dirigenti e fra Organismi dirigenti, sulla loro corretta applicazione;
- Emette, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organismi dirigenti;
- Dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi Dirigenti e fra organismi dirigenti.
- Esamina i ricorsi di competenza sugli eventuali provvedimenti disciplinari inflitti.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.

Delle proprie riunioni, i Provvisori redigono apposito lodo e/o verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea, possono essere scelti anche tra i non Soci, sempre che abbiano adeguata esperienza nelle materie giuridiche.

Il collegio elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha anche il compito di mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

1. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e di revisione che siano in possesso del requisito di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso spese effettivamente sostenuto e documentato per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ARTICOLO 20

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Quote associative;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;

- d. Rendite patrimoniali;
- e. Rimborsi derivati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici;
- f. Raccolta fondi (in conformità con la normativa vigente in materia);
- g. Attività diverse nel rispetto di cui all'articolo 6 del D. Lgs 117/17 e s. m. i. , nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla normativa.
2. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.

3. I fondi sono depositati presso apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo Provinciale e intestato all'Associazione.

ARTICOLO 21

QUOTE SOCIALI

1. La quota sociale a carico degli associati può essere fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, laddove deliberate, non possono partecipare e votare alle riunioni dell'assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 22

BILANCIO

1. L'Associazione deve redigere i documenti di bilancio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e s. m. i.

ARTICOLO 23

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Oltre alle scritture contabili prescritte dal D. Lgs. 117/17 e s. m. i. dovranno essere tenuti:
- a) Il libro degli associati o aderenti;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri Organi sociali;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I libri di cui alla lettera a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Provinciale. I libri di cui alla lettera c) del comma 1. Sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 24

RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
3. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei contratti collettivi vigenti.

4. In ogni caso, la differenza retributiva rispetto al CCNL dei lavoratori non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolare sulla base della retribuzione annua lorda. Gli amministratori dell'Associazione danno conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

ARTICOLO 25

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. L'Associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per deliberare lo scioglimento

dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea nomina un liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 26

NORME DISCIPLINARI

A carico dei Soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e del regolamento possono essere adottati dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari:

a) Richiamo o censura scritta per infrazione di lieve entità emessa dal Presidente della Sezione Provinciale. Avverso l'adozione dei provvedimenti di richiamo o censura, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo Provinciale;

b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e hai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producono danni alla medesima Associazione.

c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione, emesso dal Consiglio Direttivo, il Socio può presentare ricorso al collegio dei Provvisori Provinciali. In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato:

Le deliberazioni del Collegio dei Provvisori dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicato per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, entro sessanta giorni.

ARTICOLO 27 REGOLAMENTO

E 'demandato al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento, mentre la sua ratifica è di competenza dell'Assemblea Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al

voto. Lo stesso meccanismo viene utilizzato per eventuali modifiche in corso d'opera.

ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dallo Statuto e Regolamento Nazionale dell'ANVVF, dalle norme del Terzo Settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, nonché dalle norme contenute nel Codice Civile;

2. L'Associazione e i suoi appartenenti che sono assicurati tramite l'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza;

3. In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano, attraverso una rappresentanza dei Soci con lo Stendardo della Sezione, di parteciparvi. Lo

Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso dal Corpo Nazionale VV.F. e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – Sezione di Pesaro-Urbino." Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito Sociale come definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF.

NORME DI RINVIO

1. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di Pesaro-Urbino, in quanto struttura affiliata all'Associazione Nazionale e sua struttura di base, qualora la struttura Nazionale venga registrata nel Registro Unico del Terzo Settore, come Rete Associativa, la Sezione di Pesaro-Urbino si riconosce nella stessa e nelle sue funzioni di Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo settore, D. Lgs. 117/2017 ai sensi dell'articolo 101, comma 2, l'assemblea approva il nuovo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati ai Titoli II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017.

La registrazione del presente Statuto della Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di Pesaro-Urbino è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. lgs 117/2017.

IL Segretario

IL Presidente